

REGOLAMENTO DIDATTICO DI FACOLTÀ

PREMESSA

Sono attivabili, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova i corsi di studio di cui al Regolamento didattico di Ateneo, parte speciale.
Capo I

I corsi di studio

Art. 1. (Corsi di laurea) - 1. La Facoltà di Giurisprudenza può attivare corsi di studi per il conseguimento dei diplomi nelle seguenti classi di laurea:

- (a) Scienze giuridiche;
- (b) Scienze del Servizio sociale;
- (c) Scienze dei Servizi giuridici.

2. Nell'ambito della classe in Scienze dei Servizi giuridici sono attivabili i seguenti corsi di studio:

- (a) Operatore giuridico d'impresa;
- (b) Operatore giudiziario;
- (c) Operatore giuridico-informatico;
- (d) Consulente del lavoro.

3. Per l'ammissione ai corsi di studio di cui all'articolo 1, c. 1, costituisce requisito necessario un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo idoneo conseguito all'estero. In ordine a tale idoneità, delibera il Consiglio di Facoltà nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2. (Corsi di laurea specialistica) 1. La Facoltà di Giurisprudenza può attivare corsi di studi per il conseguimento dei diplomi nelle seguenti classi di laurea specialistica:

- (a) Giurisprudenza;
- (b) Teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
- (c) Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

2. Ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento della laurea specialistica in Giurisprudenza, i crediti acquisiti nei corsi di studio per il conseguimento delle lauree sono riconosciuti secondo le regole seguenti:

- (a) sono riconosciuti integralmente i crediti acquisiti nel corso di studio per il conseguimento della laurea in Scienze giuridiche;
- (b) sono riconosciuti non meno di sessanta crediti di quelli acquisiti nel corso di studio per il conseguimento delle lauree della classe Scienze dei Servizi giuridici;
- (c) sono riconosciuti non meno di trenta crediti di quelli acquisiti nel corso di studio per il conseguimento della laurea in Scienze del servizio sociale.

3. Ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento della laurea specialistica in Teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica:

- (a) sono riconosciuti integralmente i crediti acquisiti nel corso di studio per il conseguimento della laurea in Scienze giuridiche;
- (b) sono riconosciuti integralmente i crediti acquisiti nel corso di studio per il conseguimento della laurea in Operatore giuridico-informatico;
- (c) sono riconosciuti non meno di sessanta crediti di quelli acquisiti nel corso di studio per il conseguimento delle rimanenti lauree della classe Scienze dei Servizi giuridici.

4. Ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento della laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, sono riconosciuti integralmente i crediti acquisiti nel corso di studio per il conseguimento della laurea in Scienze del Servizio sociale.

5. I riconoscimenti parziali di cui ai precedenti commi sono deliberati dal Consiglio di Facoltà tenuto conto dei contenuti formativi delle diverse lauree specialistiche, sentita la commissione paritetica.

6. Tuttavia, per gli studenti che abbiano conseguito la laurea con piani di studio individuali ovvero in altri Atenei, il riconoscimento dei crediti è rimesso alla deliberazione del Consiglio di Facoltà.

Art. 3. (Corsi di specializzazione). 1. La Facoltà di Giurisprudenza concorre, di concerto con gli ordini professionali, all'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e allo svolgimento dei relativi corsi.

2. La Facoltà di Giurisprudenza concorre, anche in collaborazione con altre Facoltà, all'organizzazione delle scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento e allo svolgimento dei relativi corsi.

Art. 4. (Masters e formazione permanente) - 1. La Facoltà di Giurisprudenza provvede, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale, di masters e di corsi di perfezionamento successivi alla Laurea e alla Laurea specialistica.

Art. 5. (Scuole superiori di alta formazione) - 1. La Facoltà di Giurisprudenza concorre, anche in collaborazione con enti di ricerca ed Atenei, italiani e stranieri, all'organizzazione di Scuole superiori di alta formazione.

Capo II

L'attività didattica

Art. 6 - (Suddivisione dell'anno accademico in periodi didattici) - 1. L'anno accademico è convenzionalmente suddiviso in due periodi didattici nel modo che segue:

- (a) il primo periodo didattico ha inizio con l'ultima settimana del mese di settembre e termina con la terza settimana del mese di dicembre;
- (b) il secondo periodo didattico ha inizio con la prima settimana di marzo e termina con l'ultima settimana di maggio.

2. Di norma, ciascun insegnamento si svolge nell'uno o nell'altro periodo didattico.

Art. 7. (Calendario degli esami) - 1. Gli esami si svolgono nei periodi di interruzione delle lezioni secondo il calendario seguente:

- (a) quattro appelli nel bimestre gennaio-febbraio;
- (b) quattro appelli nel bimestre giugno-luglio;
- (c) un appello nelle prime tre settimane di settembre.

2. In via transitoria, nel mese di dicembre è istituito un appello riservato agli studenti fuori corso tuttora iscritti alla Facoltà secondo il vecchio ordinamento didattico.

Art. 8. (Articolazione degli insegnamenti in moduli) -1. Con deliberazione del Consiglio di Facoltà, ciascun insegnamento può essere articolato in moduli di insegnamento corrispondenti a parti autonome dell'oggetto di insegnamento.

2. Ciascun insegnamento può altresì essere articolato in un modulo comune e in più moduli alternativi.

3. Nessun corso può comprendere più di tre moduli obbligatori.

4. Nessun modulo può essere di durata inferiore a 15 ore di lezioni frontali.

5. L'affidamento di moduli a docenti diversi dal responsabile è deliberato dal Consiglio di Facoltà in sede di attribuzione dei compiti didattici ai docenti.

6. Le commissioni d'esame degli insegnamenti articolati in moduli comprendono tutti i docenti cui sia stato affidato un modulo.

Art. 9 (Responsabilità dell'insegnamento) -1. Per ogni insegnamento vi è un docente responsabile.

2. E' docente responsabile di un insegnamento chi ne sia titolare a norma di legge, ovvero colui al quale il Consiglio di Facoltà abbia affidato l'insegnamento in sede di attribuzione dei compiti didattici ai docenti.

3. Ciascun docente ha l'obbligo di impartire lezioni frontali per almeno due terzi delle ore complessive assegnate al corso di cui è responsabile. Le ore di lezioni frontali impartite da ciascun docente responsabile di corso non possono comunque essere inferiori a trenta.

Art. 10. (Forme didattiche) - 1. Gli insegnamenti possono assumere la forma di:

- (a) lezioni frontali, anche a distanza;
- (b) seminari;
- (c) esercitazioni pratiche.

Art. 11. (Attività di laboratorio e tirocini) - 1. La Facoltà vigila sulle attività di laboratorio e tirocinio previste dagli ordinamenti didattici dei diversi corsi di studio. Promuove convenzioni con imprese e istituzioni per facilitare, mediante stages, l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

Art. 12. (Valutazione del rendimento didattico) - 1. La Facoltà sostiene le iniziative di Ateneo intese alla valutazione del rendimento didattico degli insegnamenti, riservandosi di predisporre ulteriori mezzi di accertamento che tengano conto della specificità degli studi giuridici.

Capo III

Verifica del profitto

Art. 13. (Modalità di svolgimento degli esami) - 1. La composizione delle commissioni d'esame è disciplinata dall'art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo, salvo quanto disposto dall'art. 8, c. 6.

2. Le prove d'esame si svolgono in forma scritta, orale, o scritta e orale. Ove la specificità della disciplina lo richieda, l'esame può essere integrato da una prova pratica.

3. Ciascun docente, tenuto conto dei crediti complessivamente attribuiti all'insegnamento, provvede a differenziare i materiali di studio per gli studenti che non abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni. Programmi d'esame specifici possono essere concordati con gli studenti lavoratori.

4. Ciascun docente può predisporre prove d'esame intermedie, in corso d'anno, per gli studenti frequentanti. Il risultato di tali prove concorre alla valutazione finale.

Art. 14. (Prove finali per il conseguimento dei titoli) - 1. La prova finale per il conseguimento del diploma di laurea consiste nella discussione di un breve elaborato scritto. La discussione si svolge di fronte ad una commissione nominata dal Preside, composta da cinque docenti, ivi incluso il relatore.

2. La prova finale per il conseguimento del diploma di laurea specialistica consiste nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. La discussione si svolge di fronte ad una commissione nominata dal Preside, composta da cinque docenti, ivi incluso il relatore.

3. La valutazione conclusiva tiene conto, oltre che della prova finale, dei risultati delle attività formative precedenti e di ogni altro elemento rilevante.

Art. 15. (Prove di abilità informatica e di conoscenze linguistiche) - 1. La Facoltà organizza, anche d'intesa con altre Facoltà, i laboratori informatico e linguistico. Organizza, anche attraverso convenzioni con soggetti qualificati esterni, corsi di informatica e di lingue.

2. I titoli che attestano conoscenze informatiche e linguistiche conseguiti dagli studenti al di fuori dei corsi di cui al c. 1 e rilasciati da istituzioni qualificate possono essere riconosciuti dal Consiglio di Facoltà, sentiti il delegato all'orientamento e tutorato e il Presidente del Consiglio di corso di studi interessato.

Capo IV

I piani di studio e i crediti formativi

Art. 16. (Durata e valore in crediti dei diversi insegnamenti) - 1. Ad ogni insegnamento è attribuito un valore in crediti nel modo che segue:

(a) gli insegnamenti della durata di 90 ore di attività formative hanno valore di 12 crediti;

(b) gli insegnamenti della durata di 75 ore di attività formative hanno valore di 10 crediti;

(c) gli insegnamenti della durata di 60 ore di attività formative hanno valore di 8 crediti;

(d) gli insegnamenti della durata di 45 ore di attività formative hanno valore di 6 crediti;

(e) gli insegnamenti della durata di 30 ore di attività formative hanno valore di 4 crediti.

Art. 17. (Controllo periodico dei crediti acquisiti) - 1. Il Consiglio di Facoltà può stabilire forme periodiche di controllo dei crediti acquisiti e, qualora siano obsoleti i contenuti culturali e professionali dei relativi insegnamenti, dispone le opportune prove integrative.

Art. 18. (Durata dei corsi di studi) - 1. All'atto dell'iscrizione a ciascun anno accademico ogni studente dichiara la propria opzione per un impegno formativo a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le modalità indicate nel Regolamento di Ateneo per gli studenti.

2. Le domande di articolazione dei piani di studio su una durata inferiore rispetto a quella normale sono esaminate dal Consiglio di Facoltà. Non possono essere accolte se non in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato.

Art. 19. (Piani di studi individuali). - 1. Salvo quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio circa l'obbligo di frequenza, il Consiglio di Corso di studio valuta l'ammissibilità di eventuali piani di studio individuali proposti dagli studenti, assicurando comunque la congruenza del piano di studio con gli obiettivi formativi e con gli sbocchi professionali specifici di ciascun corso di studi.

Art. 20. (Orientamento e tutorato) - 1. La Facoltà predispone programmi di orientamento all'ingresso, di tutorato e di assistenza agli studenti in corso, nonché di recupero degli studenti fuori corso, anche attraverso specifiche attività didattiche.

2. I programmi di cui al c. 1 sono coordinati dal delegato all'orientamento e tutorato, e sono inseriti nel quadro delle iniziative di Ateneo.

Capo V

Disciplina transitoria

Art. 21. (Conversione delle carriere) - 1. I criteri di conversione delle carriere pregresse degli studenti iscritti al corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza ed ai corsi di diploma universitario in Operatore giuridico d'impresa e in Servizio sociale per il passaggio ai corsi di studio previsti dal nuovo ordinamento, nonché le modalità del passaggio, sono disciplinati dai Regolamenti Didattici dei Corsi di studio..